

IX° Legislatura



CONSIGLIO
REGIONALE
DEL LAZIO

Proposta di legge

n. 284 del 7 dicembre 2011

di iniziativa dei consiglieri: Isabella Rauti e Giancarlo Miele

Oggetto:

“Interventi per contrastare la povertà ed il disagio sociale attraverso la promozione dell’attività di recupero e distribuzione dei prodotti alimentari eccedenti”



PROPOSTA DI LEGGE

Dichiera formalmente ricevibile

Assegnata alle Commissioni

9° - 6° - 10°

Roma 7 DIC. 2011

D'ordine del Presidente

Il Direttore del Servizio

Aula Commissioni

(Dott. Onorabile Graziello)

PROPOSTA DI LEGGE

INTERVENTI PER CONTRASTARE LA POVERTA' ED IL DISAGIO SOCIALE ATTRAVERSO LA PROMOZIONE DELL'ATTIVITA' DI RECUPERO E DISTRIBUZIONE DEI PRODOTTI ALIMENTARI ECCEDENTI

di iniziativa del Consigliere Isabella Rauti

RELAZIONE

Con la presente proposta di legge, in conformità con quanto stabilito dall'art. 7 dello Statuto, si intende dare impulso a tutti gli interventi finalizzati ad individuare le situazioni di disagio socio-economico dei soggetti che versano in condizioni di povertà ed esclusione sociale, promuovendo l'attività di recupero delle eccedenze alimentari al fine di ridistribuirle alla fasce più deboli della popolazione.

Per le suddette attività di recupero, la Regione Lazio si avvarrà degli operatori del Terzo settore.

La definizione delle caratteristiche e dei requisiti dei soggetti del Terzo settore è demandata ad una delibera di Giunta Regionale che, mediante convenzione, individuerà le strutture gestite da Enti pubblici o privati idonee ad essere utilizzate per le finalità di cui alla presente proposta, ed in particolare che siano in possesso di documentazione inerente l'attività svolta in favore di indigenti, e che possano dimostrare l'operatività sul territorio e la progettualità.

Passando all'esame puntuale della proposta di legge, si illustrano di seguito i contenuti dei singoli articoli:

L'articolo 1, individua le finalità della legge che sono dirette a tutelare le fasce più deboli della popolazione - indigenti, senza fissa dimora, in situazioni di grave disagio sociale e che versano in condizione di povertà - promuovendo ogni forma di solidarietà svolta da soggetti del Terzo settore con specifici requisiti (operatività per almeno cinque anni sul territorio regionale e nazionale, nei settori della distribuzione alimentare e della ristorazione collettiva).

L'articolo 2, specifica gli obiettivi e le modalità di attuazione degli interventi per la distribuzione alimentare.

L'articolo 3, infine, definisce la copertura finanziaria relativa agli interventi previsti dall'art. 2, stabilendo l'istituzione di un apposito capitolo, denominato "*interventi contro la povertà e il disagio sociale attraverso la promozione di attività di recupero e distribuzione dei prodotti alimentari ai fini della solidarietà sociale*", e prevedendo un apposito stanziamento che, per l'anno in corso, è pari a euro 300.000 prelevando l'importo equivalente dal capitolo...



Per gli anni successivi i fondi saranno reperiti con legge di bilancio.

Articolo 1
(Finalità)

1. La Regione, in attuazione dell'articolo 7 dello Statuto, per favorire la tutela delle fasce più deboli della popolazione e l'inclusione sociale delle persone in stato di povertà o senza fissa dimora, riconosce e promuove l'attività di solidarietà e beneficenza svolta da soggetti del Terzo settore, operanti, in modo continuativo da almeno cinque anni in ambito regionale e nazionale, nel settore del recupero delle eccedenze alimentari dalle aziende della grande distribuzione organizzata, della ristorazione collettiva e della produzione, al fine della loro redistribuzione ai soggetti che assistono persone in stato di indigenza.

A handwritten signature in black ink, located in the bottom right corner of the page. The signature is stylized and appears to consist of several cursive letters, possibly starting with 'G' and ending with 'h'.

Articolo 2 (Interventi)

1. La Regione, per la realizzazione delle finalità di cui all'articolo 1, individua le strategie, gli obiettivi, le modalità ed i criteri di intervento e di finanziamento attraverso gli strumenti della programmazione regionale.
2. La Regione, attiverà rapporti di collaborazione con i soggetti del Terzo settore che saranno individuati e regolati mediante apposita convenzione approvata con delibera della Giunta Regionale.
3. La convenzione prevederà modalità e tempi di realizzazione degli interventi e dei servizi prestati nonché le modalità per la verifica ed il monitoraggio degli stessi.
4. La programmazione di cui al comma 1 persegue i seguenti obiettivi:
 - a) riduzione delle condizioni di bisogno alimentare dei soggetti di cui all'articolo 1, attraverso la raccolta e la distribuzione dei generi alimentari ad opera degli Enti assistenziali;
 - b) creazione di modelli di partenariato, mediante la promozione di accordi di collaborazione tra le aziende del settore alimentare e gli enti assistenziali, al fine di favorire la cessione di beni non commerciabili ma ancora commestibili,
 - c) predisposizione di progetti di formazione professionale a sostegno delle attività di recupero e di redistribuzione delle eccedenze alimentari.



Articolo 3
(Disposizioni finanziarie)

1. Agli oneri derivati dall'applicazione della presente legge si provvede mediante l'istituzione, nell'ambito della U.P.B H41, di un apposito capitolo denominato "interventi contro la povertà e il disagio sociale attraverso la promozione di attività di recupero e distribuzione dei prodotti alimentari ai fini della solidarietà sociale" con uno stanziamento, per l'esercizio in corso pari a euro, alla cui copertura si provvede mediante il prelevamento di pari importo dal capitolo.....
2. Per gli anni successivi i fondi saranno reperiti con legge di bilancio.

A handwritten signature in black ink, located in the bottom right corner of the page. The signature is stylized and appears to be a personal name.